

La Commissione ha benissimo la facoltà d'accordare l'immediato possesso, mediante la sua approvazione; ma se questo possesso non è subito accordato, se questa approvazione non è subito impartita, non perciò sono offesi in modo permanente i diritti dei terzi. Non c'è dunque la necessità di provvedere pel caso in cui dessa sia neghittosa.

Per questo motivo appoggio la proposta e la osservazione dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore intende di fare una proposta?

PESCATORE. No.

PRESIDENTE. Non essendoci proposta, pongo ai voti l'articolo 13 come è stato modificato dalla Commissione dietro la proposta dell'onorevole Torrigiani.

(È approvato.)

« Art. 14 Gli altri nove decimi del prezzo saranno pagati, a rate eguali, in anni 18, con l'interesse scalare del 6 per cento.

« Il valore delle cose mobili poste nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'articolo 413 del Codice civile, dovrà essere pagato congiuntamente al primo decimo del prezzo.

« I boschi di alto fusto non potranno essere tagliati, nè in tutto nè in parte, finchè l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intero prezzo, od una parte di esso, corrispondente al valore del taglio; o non abbia previamente fornita all'agente del demanio idonea garanzia del pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

« Sarà fatto l'abbuono del 7 per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo all'atto del pagamento del primo decimo, e l'abbuono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno dell'aggiudicazione. »

L'onorevole Massa propone che a quest'articolo 14 si faccia il seguente emendamento:

« All'articolo 14 variare il secondo capoverso come segue:

« I boschi cedui e di alto fusto non potranno essere tagliati, nè in tutto nè in parte, finchè non sarà pagato l'intero prezzo d'aggiudicazione, salvo coll'assenso in iscritto del direttore del demanio della provincia. »

Prego l'onorevole relatore a dire l'avviso della Commissione su questo emendamento.

FERRARIS, relatore. Anche a questo avevamo pensato dapprima, ed anzi si volevano adottare le norme stabilite nel Codice civile pel taglio dei boschi cedui riguardo agli usufruttuari; ma poi abbiamo veduto come noi c'inoltrassimo in tante e tante formalità da recare più imbarazzi ai futuri acquirenti.

Per quanto ai boschi d'alto fusto vi abbiamo provveduto perchè fan parte delle proprietà, ma l'indagare l'uso preciso che si faccia del bosco ceduo avrebbe portato un'inquisizione troppo molesta: d'altronde il

valore della proprietà è molto maggiore di quello dei boschi cedui. Quindi non accettiamo questa proposta; ma, anche non accettandola, riteniamo per fermo, che nel dettare le condizioni della vendita, si possano adottare cautele speciali, richiedendo, per esempio, secondo la varietà dei casi, una guarentigia per parte dell'acquirente di fondi boschivi, onde impedire che, a malgrado di qualunque diligenza, od atto conservatorio, venisse un acquirente, dopo aver pagato un solo decimo, ad attivare i boschi, ed a renderli di poco o nessun valore. È manifesto, che ciò vuole essere lasciato alla prudenza, ed entra nelle facoltà dell'amministrazione, e delle Commissioni provinciali in ispecie.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Massa sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora l'onorevole Salvagnoli proporrebbe che alla parola *diciotto*, si sostituisse *trenta* anni (*Oh! oh!*), ed al 6 il 5 per cento.

FERRARIS, relatore. Credeva la Commissione di avere concesso tutto il possibile andando sino al termine degli anni 18.

PRESIDENTE. Dunque non concorda.

Domando se l'emendamento Salvagnoli è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Bandini propone pure un emendamento all'articolo 14:

« Sopra tutti gli altri nove decimi del prezzo, l'acquirente pagherà il sei per cento all'anno fino alla totale estinzione del suo debito.

« Questa annualità s'imputerà, prima in saldo degli interessi scalari alla ragione del cinque per cento sul capitale via via residuo, ed il resto s'imputerà in conto d'estinzione del capitale medesimo.

« Il resto come dal secondo periodo dell'articolo 14 della Commissione. »

Prego l'onorevole Bandini a svolgerlo più brevemente che può.

BANDINI. Le ragioni che mi hanno indotto a presentare quest'emendamento non sono nè poche, nè deboli. È opinione della maggior parte che le vendite di questi beni saranno molto difficili, e incontreranno molti ostacoli. Gli ostacoli che, da coloro i quali hanno quest'opinione, si portano avanti, sono, prima di tutto, quelli che vi porrà il clero...

Voci. Più forte! Non si sente!

BANDINI. Più forte di così la mia voce nol consente.

L'influenza del clero è molto maggiore di quello che si possa credere. Altro ostacolo è quello che il capitale difficilmente verrà ad impiegarsi nell'acquisto di questi terreni, di questi fondi, perchè ha troppo allettamento, e trova molto migliore impiego nell'acquisto di fondi pubblici di ogni qualità, i quali danno un interesse del 10, del 12 per cento, e più ancora.